

Delibera 63/2018

Procedimento avviato con delibera n. 2/2018. Definizione del sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione in house della tratta autostradale A22 Brennero - Modena. Proroga dei termini di conclusione.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 giugno 2018

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:
- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti"*;
 - il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità provvede *"a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto"*;
 - il comma 2, lettera g), che, con riferimento al settore autostradale, attribuisce all'Autorità, tra gli altri, i compiti di *"stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap"*, nonché di *"definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione"*;
 - il comma 3, lettera b), secondo cui l'Autorità *"determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate"*;
- VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto"* (di seguito: Codice dei contratti pubblici), ed in particolare la Parte III, sui contratti di concessione, e la Parte IV, sul Partenariato pubblico privato;
- VISTE** specificamente, tra le altre, le seguenti previsioni del Codice dei contratti pubblici:
- l'articolo 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi traenti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del*

settore pubblico) come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

- l'articolo 178 (*Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio*), commi 1 e 8-ter, come modificati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

VISTO

l'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che disciplina l'accantonamento di una quota annuale dei proventi autostradali, relativi alla tratta in oggetto, in un *"fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona"*;

VISTO

l'articolo 13-bis (*Disposizioni in materia di concessioni autostradali*) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1165 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

- le funzioni di concedente per la tratta autostradale A22 Brennero - Modena, attualmente gestita dalla Società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui concessione è scaduta il 30 aprile 2014, sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la convenzione di concessione, di durata trentennale, è stipulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa del 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
- gli atti convenzionali di concessione sono stipulati, previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione, dopo l'approvazione del CIPE e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale in oggetto, entro il 30 settembre 2018;

VISTA

la delibera n. 70/2016 del 23 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha approvato la misura di regolazione contenuta nell'allegato 1 alla medesima delibera, in materia di definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;

VISTO

l'Allegato A alla delibera n. 119/2017, di cui parti sostanziali relative al sistema tariffario di pedaggio sono applicabili anche al caso di specie, previa effettuazione dei necessari adattamenti;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 2/2018 del 25 gennaio 2018, con la quale è stato avviato un procedimento volto a definire il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, ai sensi del citato articolo 37, comma 2, lett. g), del d.l.

201/2011, per l'affidamento *in house* della concessione relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena;

VISTA

la delibera n. 47/2018 del 3 maggio 2018, con cui l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con l'indicata delibera n. 2/2018, ha indetto una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* con determinazione dell'indicatore di produttività X a carattere quinquennale, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011, convocando altresì un'audizione al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facessero richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi all'Autorità, audizione tenutasi in data 13 giugno;

VISTO

il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, 26 giugno 2018, n. 1645, reso a seguito di richiesta formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine: a) alla legittimità della stipula, da parte del Ministero concedente, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 13-bis del d.l. 148/2017, della convenzione di concessione con gli enti territoriali sottoscrittori del Protocollo d'intesa del 14 gennaio 2016, ancorché costituiti in consorzio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) alla compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento dell'affidamento diretto pubblico-pubblico delle concessioni autostradali oggetto del citato Protocollo d'intesa; c) all'applicazione dell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui il consorzio concessionario intenda avvalersi della facoltà, prevista dal citato articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 148/2017, di costituire una propria società *in house*, quale società strumentale del medesimo consorzio per la gestione della convenzione;

RILEVATA

la necessità di valutare le eventuali implicazioni del citato parere del Consiglio di Stato sul procedimento avviato con la citata delibera n. 2/2018;

RITENUTO

pertanto congruo prorogare al 3 agosto 2018 il termine previsto dalla citata delibera n. 2/2018 per la conclusione del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 3 agosto 2018 il termine, di cui al punto 3 della delibera n. 2/2018 del 25 gennaio 2018, per la conclusione del relativo procedimento.

Torino, 27 giugno 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente
Andrea Camanzi